

COMMISSIONI RIUNITE

LAVORI PUBBLICI (IX) - TRASPORTI (X)

VII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE **PETRUCCI**

	PAG.
INDICE	
Congedo:	
PRESIDENTE	175
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE.	175
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
GRILLI ANTONIO ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale (3562) . . .	175
PRESIDENTE	175, 177
CAPPUGI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	175, 177
LOMBARDI GIOVANNI, <i>Relatore per la IX Commissione</i>	175
GIGLIA, <i>Relatore per la X Commissione</i>	175
RIPAMONTI	175
MARCHESI	177
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	178

La seduta comincia alle 17,15.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Terragni della IX Commissione e Basile, Sammartino e Spataro della X Commissione.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la IX Commissione, il deputato Grilli Antonio sostituisce il deputato De Vito Antonio e, per la X Commissione, il deputato Servello sostituisce il deputato Calabrò.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Grilli Antonio ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale (3562).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Grilli Antonio, de Michieli Vitturi e Servello: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale ».

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. L'onorevole Ceccherini mi ha pregato di rappresentarlo.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Lombardi Giovanni, Relatore per la IX Commissione, che ne ha fatto richiesta.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (LAV. — PUBBL. TRASPORTI) — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore per la IX Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 3562 degli onorevoli Grilli Antonio, de Michieli Vitturi e Servello recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativo alle norme sulla circolazione stradale, ha il compito di presentare tre questioni alla nostra attenzione.

La prima riguarda la larghezza dei cerchi dei veicoli a trazione animale, che, in base al nuovo codice della strada, non possono essere inferiori a 50 millimetri. Sono sorte difficoltà notevoli per la mancanza di una norma transitoria per i suddetti veicoli che ne consentisse la circolazione fino ad una presumibile sostituzione dei cerchi in uso. Si è cercato di ovviare con il regolamento di esecuzione ed ora i proponenti sono del parere di introdurre tra le norme transitorie una norma che riguardi questo argomento specifico.

L'altra questione riguarda il fatto della non riconosciuta necessità di fare uso del triangolo per i veicoli a trazione animale o a braccia potendosi effettuare l'allontanamento dalla sede stradale come per i motocicli ed altri mezzi di trasporto.

La terza obiezione riguarda la identificazione dei veicoli a braccia o con ausilio meccanico, che sono attualmente privi di qualsiasi targa di riconoscimento per cui non è possibile in caso di contestazione di eventuali incidenti poter colpire i proprietari dei veicoli: a questo si vuole provvedere, per sopperire alla carenza legislativa in corso, con l'articolo 3, che, come per gli altri veicoli, fa obbligo di targa di riconoscimento e di segnalazioni luminose richiamando gli articoli 36 e 39 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393.

Ritengo che i tre articoli della proposta di legge siano accettabili e do parere favorevole, invitando la Commissione ad esprimere voto positivo.

GIGLIA, *Relatore per la X Commissione*. Concordo con quanto detto dal collega Lombardi.

Per quanto riguarda l'articolo 3, faccio osservare che, mentre è valido il riferimento all'articolo 39, che prescrive la targa per i veicoli a trazione meccanica, non è valido quello all'articolo 36, il quale ultimo prescrive l'obbligo delle segnalazioni luminose, in quanto per i veicoli a braccia, che possono essere spinti o trainati, non vi è una posizione fissa anteriore o posteriore del veicolo, e quindi occorrerebbe mettere le luci sia da un lato che dall'altro. Propongo di conseguenza,

per evitare queste inutili applicazioni, di eliminare il riferimento all'articolo 36 e di lasciare soltanto quello relativo all'articolo 39.

RIPAMONTI. Mentre concordo con le modifiche proposte, intendo proporre un articolo aggiuntivo per consentire la circolazione dei motocarri che non avendo le misure prescritte dal Codice della strada avrebbero dovuto essere tolti dalla circolazione a partire dal 1° luglio 1961, e continuano tuttora a circolare con la tolleranza del Ministero dei trasporti. Vorrei proporre, pertanto, che venisse prorogata la circolazione di questi automezzi fino alla data del 31 dicembre 1965. Detta proroga è oggetto di una mia proposta di legge apposita, della quale avrei potuto chiedere in questa sede l'abbinamento, trattandosi di materia analoga. Preferisco, invece, per ragioni di praticità trasformarla in un emendamento alla proposta di legge in discussione, riservandomi di formulare immediatamente detto emendamento e di presentarlo alla Presidenza.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge, anzi vorrebbe renderla ancora più completa nel senso di abolire la limitazione prevista all'articolo 1 della data del 31 dicembre 1965 per la circolazione di quei carri agricoli che hanno cerchi di dimensioni inferiori a quelle prescritte dal nuovo codice. Per detti veicoli io proporrei che si dicesse che « possono continuare a circolare fino al loro esaurimento », e in tal senso presento un emendamento.

Per quanto riguarda l'articolo 3 aderisco alla proposta del relatore di eliminare il riferimento all'articolo 36. Ho già infatti incidentalmente rilevato che questi carri trainati a braccia non possono per la loro stessa natura essere muniti di segnalazioni luminose rossa e bianca, perché a volte sono spinti e a volte sono trainati, e sarebbero quindi di continuo obbligato a cambiare la posizione dei fanali.

Mi dichiaro infine d'accordo con la proposta dell'onorevole Ripamonti di un emendamento aggiuntivo per sanare una situazione che di fatto è in essere, cioè la circolazione abusiva dei motocarri di dimensioni superiori a quelle prescritte dal nuovo codice della strada. Anche io ritengo sia opportuno questo articolo aggiuntivo, perché di fatto questi autocarri circolano ancora, ed è opportuno regolarizzare la situazione. Vorrei solo pregare l'onorevole Ripamonti di mantenere il limite del 31 dicembre 1965 da lui indicato, e di non seguire l'esempio da me dato nel mio emendamento all'articolo 1 per i

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (LAV. PUBBL. — TRASPORTI) — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

veicoli a trazione animale in quelle date condizioni per i quali ho proposto il mantenimento fino al loro esaurimento. Nel caso di questi motocarri è invece opportuno non andare oltre il 31 dicembre 1965, come indicato dall'onorevole Ripamonti. In questi sensi accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« I veicoli a trazione animale che, alla data del 1° luglio 1959, erano muniti di cerchioni alle ruote aventi la larghezza prescritta dall'articolo 43 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, possono continuare a circolare sino al 31 dicembre 1965.

I cerchioni sostituiti prima della data anzidetta, devono avere le dimensioni prescritte dall'articolo 37 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e dall'articolo 172 del regolamento di esecuzione 30 giugno 1959, n. 420 ».

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Propongo di sostituire al primo comma, le parole: « sino al 31 dicembre 1965 », con le altre: « sino al loro esaurimento ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 1, modificato secondo l'emendamento proposto dal Governo.

ART. 1.

I veicoli a trazione animale che, alla data del 1° luglio 1959, erano muniti di cerchioni alle ruote aventi la larghezza prescritta dall'articolo 43 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, possono continuare a circolare sino al loro esaurimento.

I cerchioni sostituiti prima della data anzidetta, devono avere le dimensioni prescritte dall'articolo 37 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e dall'articolo 172 del regolamento di esecuzione 30 giugno 1959, n. 420.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Le disposizioni previste dall'articolo 117 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, non si applicano ai veicoli a trazione animale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« I veicoli a braccia o con ausilio meccanico sono soggetti alle disposizioni previste dagli articoli 36 e 39 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, nonché alle relative norme di esecuzione, in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al precedente comma entreranno in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Il Governo propone la soppressione del riferimento all'articolo 36 nel primo comma dell'articolo.

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 3, modificato secondo l'emendamento del Governo:

ART. 3.

« I veicoli a braccia o con ausilio meccanico sono soggetti alle disposizioni previste all'articolo 39 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, nonché alle relative norme di esecuzione, in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al precedente comma entreranno in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(È approvato).

L'onorevole Ripamonti propone il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4.

« Il quarto comma dell'articolo 146 del testo unico del codice della strada è così modificato:

« I veicoli di cui all'articolo 25 che superano le caratteristiche indicate nell'ultimo comma dello stesso articolo, in circolazione alla data del 1° luglio 1959, possono continuare a circolare con la disciplina degli autocarri non oltre il 31 dicembre 1965; analogamente possono continuare a circolare fino alla stessa data i relativi rimorchi ».

MARCHESI. Propongo una correzione puramente formale, all'ultimo comma, che potrebbe risultare così formulato: « Fino alla stessa data possono continuare a circolare anche i relativi rimorchi ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 4 aggiuntivo proposto dall'onorevole Ripamonti, modificato all'ultimo comma secondo la proposta dell'onorevole Marchesi.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

GRILLI ANTONIO ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale » (3562).

Presenti e votanti	53
Maggioranza	27
Voti favorevoli	52
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la IX Commissione: Amendola Pietro, Arenella, Baroni, Beccastrini, Biaggi Francantonio, Bonino, Borghese, Bottonelli, Bussetto, Buzzetti Primo, Cavazzini, Cianca, Colombo Renato, Curti Ivano, De Capua, De

Michieli Vitturi, De Pasquale, Giorgi, Grilli Antonio, Lombardi Giovanni, Martina, Misefari, Pigni, Ripamonti, Volpe, Zappa.

È in congedo:

Terragni.

Per la X Commissione: Adamoli, Amadei Giuseppe, Amodio, Armato, Babbì, Bardanzellu, Bianchi Gerardo, Bogoni, Boidi, Calvaresi, Canestrari, Concas, Degli Esposti, Fabbri, Fiumanò, Francavilla, Geffer Wondrich, Giglia, Landi, Lauro Gioacchino, Mancini, Marchesi, Montanari Silvano, Petrucci, Polano, Pucci Anselmo, Ravagnan, Sales, Servello, Vidali, Schiano.

Sono in congedo:

Basile, Sammartino e Spataro.

La seduta termina alle 18,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI